

***REGOLAMENTO***  
***DELLA GIUNTA COMUNALE***

*Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale*

*n. 9 del 30/03/2022*

*(in attuazione del Titolo II Capo III del vigente Statuto Comunale)*

# **INDICE**

## **Titolo I**

### **ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

#### **CAPO I**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

*ART. 1 FINALITA' DEL REGOLAMENTO*

*ART. 2 POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE*

#### **CAPO II**

##### **COMPOSIZIONE – INCONPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' - NOMINA – DURANTA IN CARICA**

*ART. 3 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA*

*ART. 4 INCONPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'*

*ART. 5 NOMINA DELLA GIUNTA*

*ART. 6 DURATA IN CARICA*

#### **CAPO III**

##### **DECADENZA – CESSAZIONE - REVOCA**

*ART. 7 DECADENZA DELLA GIUNTA COMUNALE*

*ART. 8 DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE*

*ART. 9 CESSAZIONE DELLA CARICA DEL SIDACO E DEGLI ASSESSORI*

*ART. 10 REVOCA DEGLI ASSESSORI*

## **TITOLO II**

### **FUNZIONAMENTO DELLA COMUNALE**

#### **CAPO I**

##### **CONVOCAZIONE E ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE**

*ART. 11 SEDE DELLE ADUNANZE*

*ART. 12 ADUNANZE TELEMATICHE*

*ART. 13 CONVOCAZIONE ADUNANZE*

*ART. 14 CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO ADUNANZE TELEMATICHE*

#### **CAPO II**

##### **DISCIPLINA DELLE ADUNANZE**

*ART. 15 ASTENZIONE OBBLIGATORIA DALLA SEDUTA*

*ART. 16 PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE*

*ART. 17 PARTECIPAZIONE DI NON COMPONENTI GIUNTA COMUNALE*

*ART. 18 DISCUSSIONE E PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI*

**CAPO III**  
**VOTAZIONI – DELIBERAZIONI**

*ART. 19 PROPOSTE DI DELIBERAZIONE*

*ART. 20 SISTEMI DI VOTAZIONE*

*ART. 21 APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE*

*ART. 22 DELIBERAZIONI*

*ART. 23 REVOCA, MODIFICA, NULLITA'*

*ART. 24 DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI*

*ART. 25 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI*

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

*ART. 26 ENTRATA IN VIGORE*

*ART. 27 DIFFUSIONE*

***Titolo I***  
***ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE***

***CAPO I***  
***DISPOSIZIONI GENERALI***

***ART. 1***  
***FINALITA' DEL REGOLAMENTO***

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze, la convocazione, le adunanze ed il funzionamento della Giunta Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto e delle Leggi dello Stato.

***ART. 2***  
***POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE***

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale o dei dirigenti dei settori previsti nella struttura comunale.
2. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente sulla propria attività.
3. L'attività della Giunta comunale di uniforma al principio della collegialità. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli assessori avviene nel rispetto di tale principio
4. La Giunta comunale provvede, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario alla conduzione amministrativa, economia e patrimoniale, fatto salvi i poteri espressamente riservati al Consiglio comunale ed agli organi burocratici del Comune.

***CAPO II***  
***COMPOSIZIONE – NOMINA – DURATA IN CARICA***

***ART. 3***  
***COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA***

1. La Giunta è Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da n.2 Assessori, assicurando la presenza di entrambi i sessi.
2. Possono essere nominati alla carica di Assessore anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, previsti dalle leggi vigenti. In tal caso il numero di assessori esterni al Consiglio Comunale non può essere superiore ad uno. L'Assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio comunale con diritto di intervento, ma senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale.

***ART. 4***  
***INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'***

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite

dalla legge.

2. I requisiti per la nomina di Assessore esterno sono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta.
3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati fra loro e con il Sindaco.
4. Non può essere nominato Assessore chi ha ricoperto tale carica negli ultimi due mandati consecutivi, indipendentemente dalla loro durata.

#### **ART. 5**

#### **NOMINA DELLA GIUNTA**

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

#### **ART. 6**

#### **DURATA IN CARICA**

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.
2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco assume provvisoriamente le funzioni di Vice-sindaco e si fa luogo al rinnovo integrale del Consiglio.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, il Sindaco nomina altro assessore.
4. In quest'ultima ipotesi, il Sindaco comunica al Consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'assessore cessato dalla carica.
5. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore il Sindaco ne esercita le funzioni o le delega ad altro assessore.

### **CAPO III**

#### **DECADENZA – CESSAZIONE - REVOCA**

#### **ART. 7**

#### **DECADENZA DELLA GIUNTA COMUNALE**

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinnanzi al Consiglio comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Comune.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati.
6. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.
7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi di legge.

**ART. 8**  
**DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE**

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
  - a) Accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
  - b) Accertamento di una delle cause ostative all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;
  - c) Negli altri casi previsti dalla legge;
2. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23/4/1981, n.154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio, successivamente al decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della pronuncia di decadenza.
3. In caso di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 6, comma 2 del presente regolamento;
4. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art 6 del presente regolamento.

**ART. 9**  
**CESSAZIONE DELLA CARICA DEL SIDACO E DEGLI ASSESSORI**

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; in ogni caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

**ART. 10**  
**REVOCA DEGLI ASSESSORI**

1. L'assessore può essere revocato dal Sindaco che deve darne motivata comunicazione al Consiglio.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6 del presente regolamento.

**TITOLO II**  
**FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE**

**CAPO I**  
**CONVOCAZIONE E ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE**

**ART. 11**  
**SEDE DELLE ADUNANZE**

1. La Giunta si riunisce, tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.
2. Tiene le sedute nella propria sede, all'interno del Palazzo Comunale, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo del territorio comunale.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
4. Le sedute possono svolgersi in maniera telematica come regolamentato nel successivo art. 12.

**ART. 12**  
**ADUNANZE TELEMATICHE**

1. Le adunanze devono svolgersi in video/audio conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono al contempo:
  - La percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
  - L'identificazione di ciascuno di essi;
  - La possibilità di intervenire, nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione;
2. Gli strumenti tecnologici utilizzati per lo svolgimento in via telematica delle sedute della Giunta devono assicurare:
  - La riservatezza della seduta;
  - Il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità
  - La visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione file;
  - La contemporaneità delle decisioni;
  - La sicurezza dei dati e delle informazioni;
3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni del presente articolo, purché non pubblico né aperto al pubblico.
4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente decreto.

**ART. 13**  
**CONVOCAZIONE ADUNANZE**

1. Il Sindaco stabilisce la data e l'ora della seduta, fissa l'ordine del giorno e convoca la Giunta.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Nella convocazione è indicato l'ordine del giorno, gli oggetti della seduta, costituenti proposte di deliberazione in numero progressivo.
3. La Giunta viene convocata dal Sindaco con ogni mezzo idoneo, avvalendosi di strumenti telematici.
4. Nel caso di convocazione per adunanza telematica nell'avviso deve essere specificata la modalità operativa di partecipazione.
5. Il Sindaco, ove lo ritenga necessario, può convocare oralmente la Giunta. In tal caso l'eventuale assenza dell'Assessore è da considerarsi giustificata.

**ART. 14**  
**NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA**

1. La seduta è valida se è presente il Sindaco ed un numero di assessori pari ad 1.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la seduta è valida con la presenza di un numero di 2 assessori (maggioranza assoluta dei componenti).
3. Gli Assessori dichiarano la loro presenza al Segretario Generale; allorché è raggiunto il numero legale, il Segretario Generale ne informa il Sindaco.
4. Se, trascorsa un'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione, il numero legale non è stato raggiunto, il Segretario Generale ne informa il Sindaco che, accertata l'assenza del numero legale, dichiara deserta la riunione: è comunque redatto verbale con l'indicazione degli Assessori presenti.

**ART. 15**  
**ASTENZIONE OBBLIGATORIA DALLA SEDUTA**

1. Gli Assessori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quanto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Assessore o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. Gli Assessori che si trovino nei casi sopra indicati, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, si allontanano dalla sala, avvertendone il Segretario Generale per la registrazione a verbale e non sono computati al fine della formazione del numero legale.

**ART. 16**  
**PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE**

1. Il Segretario Generale:
  - a) partecipa alle riunioni della Giunta;
  - b) è responsabile della redazione del processo verbale della seduta;
  - c) svolge ogni altro compito relativo al corretto ed ordinato svolgimento dei lavori della Giunta richiesto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento in tema di astensione, si applicano anche al Segretario Generale; nei casi sopra indicati, ove durante la trattazione emergano situazioni che ne impongano l'allontanamento dall'aula, la funzione di Segretario viene assunta da uno degli assessori individuato dal Presidente
3. In caso di assenza od impedimento del segretario generale, svolge le relative funzioni il vice segretario generale.

**ART. 17**  
**PARTECIPAZIONE DI NON COMPONENTI GIUNTA COMUNALE**

1. I Dirigenti, invitati dal Sindaco ed autorizzati dal Segretario Generale, possono essere chiamati a partecipare alla seduta su oggetti specifici rientranti nella loro competenza e intervengono esprimendo le loro valutazioni su argomenti che rientrano nelle loro conoscenze personali.
2. Sugli argomenti posti in discussione, eccezionalmente e su questioni a carattere tecnico-giuridico o tecnico-scientifico, su decisione del Sindaco, può essere svolta apposita comunicazione dal Segretario Generale o da altro funzionario del Comune, ente od organizzazione dipendente, o, sentita la Giunta, da un esperto esterno.

**ART. 18**  
**DISCUSSIONE E PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI**

1. Gli oggetti vengono di norma trattati secondo la sequenza dell'iscrizione stabilita nell'ordine del giorno.
2. Il Sindaco enuncia l'oggetto da trattare e dà lettura della proposta. L'eventuale illustrazione della medesima è svolta dal Sindaco o da altro Assessore competente per materia.
3. Aperta la discussione, il Sindaco dà la parola agli Assessori che ne facciano richiesta.
4. Durante la discussione ciascun Assessore può presentare al Sindaco proposte di emendamento.
5. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originaria; sono votati prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
6. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata



comporta il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta per acquisire agli atti il parere in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'approvazione di un emendamento implicante una modificazione sostanziale della proposta in discussione comporta il rinvio della votazione della proposta medesima ad altra seduta, per acquisire i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Il giudizio sull'eventuale rinvio spetta al Segretario Generale.

7. In caso di particolare urgenza, il Segretario Generale può autorizzare che l'indirizzo fornito dalla Giunta Comunale, in sede di discussione degli argomenti di cui all'art. 21, sia trasformato in oggetto, purché siano acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

### **CAPO III** **VOTAZIONI – DELIBERAZIONI**

#### **ART. 19** **PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**

1. Tutte le proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, completate dai pareri di cui l'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria, almeno 24 ore prima della seduta. Sulla proposta deve essere apposta la firma dell'Assessore o dell'Ufficio proponente l'atto.
2. Gli Assessori hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
3. Sono inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.

#### **ART. 20** **SISTEMI DI VOTAZIONE**

1. La votazione di norma è palese e si effettua, a discrezione del Sindaco, per appello nominale o per alzata di mano. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e viene proposta dal Presidente, di norma, quando si tratta di discutere e deliberare su questioni che comportino apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui.

#### **ART. 21** **APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE**

1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei componenti presenti e votanti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco quale espressione di sintesi della coalizione politica-amministrativa di maggioranza.

#### **ART. 22** **DELIBERAZIONI**

1. Presso la Segreteria è conservata in apposita raccolta con numerazione progressiva annuale l'originale delle deliberazioni votate ed approvate.
2. Tale copia, comprensiva degli allegati, è sottoscritta dal Presidente e dal Segretario Generale. In caso di allegati particolarmente corposi o comunque con dimensioni che non ne consentano l'ordinaria fascicolazione, gli stessi sono classificati come allegati esterni, riportanti gli estremi della

deliberazione di approvazione, e conservati con modalità separate e/o differenziate.

3. In casi eccezionali, debitamente autorizzati dal Segretario Generale, gli allegati alle deliberazioni non originali potranno essere conservati su supporto informatico immodificabile.

4. le deliberazioni assumono anche la valenza di processo verbale della seduta, con indicazione della data, degli intervenuti, delle dichiarazioni rese e dei voti espressi.

### **ART. 23** **REVOCA, MODIFICA, NULLITA'**

1. La Giunta comunale ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, in ogni momento, di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.

2. Essa ha anche il potere di rivedere il proprio operato e riesaminare i propri atti, di modificarli, integrarli o sostituirli con altri più idonei e rispondenti al pubblico interesse in particolare modo ove si verificano fatti nuovi.

3. Quando la Giunta Comunale riscontri un vizio di legittimità in un suo provvedimento, deve ripararlo; autoannullando l'atto non valido e, se necessario, sostituendolo con altro conforme alla legge.

### **ART. 24** **DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI**

1. Le deliberazioni della Giunta comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134, comma 4, dell'ordinamento delle autonomie locali e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Giunta.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

### **ART. 25** **PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI**

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante inserimento nell'Albo Pretorio Informatico, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. La pubblicazione avviene a cura del Segretario Generale, entro trenta giorni dalla loro adozione, ridotto a 10 giorni per quelle dichiarate immediatamente eseguibili.

3. Sono soggetti a pubblicazione gli allegati che siano stati dichiarati parte integrante e sostanziale del deliberato; gli altri allegati, pur richiamati e citati, sono posti a corredo all'originale e sono consultabili su richiesta.

4. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta, sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari.

## **TITOLO VI** **DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 26** **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni.

**ART.27**  
**DIFFUSIONE**

1. Copia del presente regolamento viene pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.
2. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco, ai Consiglieri comunali in carica, al Revisore dei Conti ed ai Responsabili di Settore.
3. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.